

ALLEGATO A

Deliberazione Giunta Regionale di Basilicata n. 1645 del 05-07-2004 Indirizzi operativi in materia di riforma del Sistema Pubblico di mediazione tra domanda e offerta di lavoro in attuazione del D.L.vo n. 297/2002 – Modifiche ed integrazioni.

NOTA INTRODUTTIVA

La nuova regolazione del mercato del lavoro e le linee di fondo del provvedimento regionale (1)

Il D.Lgs. n. 469/1997 ha conferito alle Regioni e agli Enti Locali funzioni e compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro, prevedendo l'ulteriore trasferimento dalle Regioni alle Province di numerose funzioni amministrative e compiti gestionali in materia. Tale previsione ha trovato attuazione in Basilicata con l'approvazione della L.R. n. 29/1998.

Con la revisione del titolo V, parte seconda, della Costituzione, la funzione normativa delle Regioni è stata notevolmente ampliata nel contesto di una inversione del sistema di riparto delle competenze: la potestà legislativa esclusiva dello Stato è ora limitata alle materie espressamente elencate nell'art. 117, 2° comma. Per le materie di competenza concorrente, indicate nel 3° comma dello stesso articolo, la potestà legislativa statale è limitata alla sola determinazione dei principi fondamentali, mentre la potestà legislativa regionale assume carattere di generalità e residualità in tutte le materie non espressamente indicate.

Tra le materie attribuite alla competenza concorrente è annoverata quella della "tutela e sicurezza del lavoro". All'ambito di tale dizione, che non ricomprende in alcun modo la materia dei "diritti" del lavoro, è sicuramente riconducibile la competenza concorrente della Regione a disciplinare l'organizzazione del collocamento nelle sue diverse

espressioni, tale da renderne maggiormente aderente il funzionamento alle dinamiche e/o alle peculiarità del mercato del lavoro locale.

Con i decreti legislativi 181/2000 e 297/2002 viene portata a compimento la riforma del servizio pubblico di collocamento.

Tali normative, infatti, hanno sancito l'abbandono dell'approccio prevalentemente finalizzato al controllo formale di regolarità dei procedimenti e sono pervenute alla configurazione di un intervento pubblico volto esclusivamente a promuovere e favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro; inoltre a sostenere chi, versando in una condizione di debolezza sociale e nel mercato, necessita di specifiche ed adeguate misure di inserimento e/o reinserimento professionale e lavorativo.

Conseguentemente si possono declinare le essenziali linee della riforma come segue:

- identificare il disoccupato non più in base al semplice dato burocratico dell'iscrizione nelle liste di collocamento ma come "soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa" e, quindi, in sostanza facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e promuovere interventi di prevenzione e contrasto alla disoccupazione di lunga durata;
- semplificare e razionalizzare le procedure amministrative in capo alle imprese e agli altri datori di lavoro che assumono lavoratori;
- promuovere e sviluppare interventi di formazione, orientamento e consulenza alla formazione e al lavoro;
- progettare interventi di inserimento, reinserimento lavorativo, in particolare quelli mirati per i soggetti più deboli.

Le finalità che il D.Lgs. n. 297/2002 persegue consistono innanzitutto nello stabilire:

a) i principi fondamentali per l'esercizio della potestà legislativa delle regioni e delle province autonome in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento;

b) i principi per l'individuazione dei soggetti potenziali destinatari di misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro, definendone le condizioni di disoccupazione secondo gli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata.

Le Regioni, inoltre, sulla base dei principi fondamentali desunti dalla normativa nazionale e dei criteri generali contenuti nel D.Lgs. n. 297 /2002 definiscono:

- gli indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione;

- gli obiettivi e gli indirizzi operativi finalizzati a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata;

- i criteri per l'adozione di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione ai fini della conservazione, perdita, sospensione dello stato di disoccupazione;

- la previsione di una quota di riserva a favore di particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici;

- le misure di promozione e sostegno all'inserimento nel mercato del lavoro nei confronti delle donne e, in particolare, di quelle in reinserimento lavorativo, allo scopo di realizzare condizioni effettive di pari opportunità.

Le Regioni debbono altresì stabilire, in base al disposto dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 442/2000, "i criteri di organizzazione, le modalità, le specificazioni e i tempi di attuazione (...) ivi comprese le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni secondo criteri oggettivi".

Il riassetto istituzionale delle competenze, che ormai da tempo sta interessando il sistema pubblico di governo del mercato del lavoro, ha spostato il baricentro delle funzioni regolative e gestionali dello Stato verso le Regioni e le Province: il passaggio fondamentale realizzato con il D.Lgs. n. 469/1997 è stato seguito dall'ancor più fondamentale sottolineatura del ruolo di Regioni e Autonomie Territoriali minori, quanto a regolamentazione e gestione di "tutela e sicurezza del lavoro", nel rinnovato titolo V, parte seconda della Costituzione.

Il D.Lgs. n. 469/1997 dall'altra parte, accanto ai riformati servizi pubblici, aveva già previsto la presenza di organismi privati autorizzati per lo svolgimento di attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. Il ruolo delle "Agenzie" private autorizzate e accreditate si è notevolmente dilatata con l'emanazione del recente D.Lgs. n. 276/2003: lo stesso D.Lgs. n. 297/2002, nella definizione dei "servizi competenti" di cui all'art. 1, comma 2, lettera G) ne accentua il rilievo, benché il riformato art. 117 Cost. assegni maggiore rilevanza alla regolamentazione regionale, anche a proposito delle attività dei privati nel mercato del lavoro.

La Regione Basilicata sottolinea il ruolo centrale dei "servizi competenti" pubblici ed assume i seguenti indirizzi:

- per "servizi competenti" di cui al D.Lgs. n. 297/2002, relativamente alla verifica della acquisizione, conservazione, perdita o sospensione dello stato di disoccupazione, si intendono esclusivamente i servizi pubblici per l'impiego;
- sono riconosciuti come soggetti abilitati a svolgere nella Regione Basilicata attività di mediazione, preselezione e selezione per le assunzioni di lavoratori e di supporto alla ricollocazione professionale i soggetti in possesso dell'autorizzazione prevista dalle norme vigenti e dell'accreditamento della Regione Basilicata;
- è promosso lo sviluppo di reti territoriali collaborativi tra soggetti istituzionali sociali ed economici.

Allo scopo di favorire le pari opportunità fra uomo e donna, i servizi competenti dovranno garantire l'attivazione di ogni utile misura di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro nei confronti delle donne e, in particolare, di quelle in reinserimento lavorativo, come definite dall'articolo 1, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituto dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 297/2002.

Devono intendersi per donne in reinserimento lavorativo "quelle che già precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività".

Quanto sopra in coerenza con la strategia europea per l'occupazione, della quale le pari opportunità costituiscono uno dei quattro pilastri portanti, nonché alle misure di riforma di mercato del lavoro contenute nella legge 14 febbraio 2003, n. 30, le quali hanno tra i principali obiettivi proprio quello di innalzare il tasso di occupazione delle donne.

TITOLO PRIMO

ANAGRAFE REGIONALE DEL LAVORO

1.1. Costituzione dell'Anagrafe

Il D.Lgs. n. 297/2002 ha sancito la soppressione delle liste ordinarie e speciali di collocamento, ad eccezione di quelle dello spettacolo, di mobilità e degli elenchi per l'inserimento lavorativo dei disabili.

Lo stesso decreto legislativo ha inoltre abrogato il libretto di lavoro di cui all'art. 10 della L. n. 112/1995, di talché l'elenco anagrafico e la scheda professionale divengono gli unici strumenti per la registrazione delle persone in stato di disoccupazione o occupate alla ricerca di nuova occupazione.

I lavoratori già iscritti, al 30 luglio 2003, nelle liste di collocamento ordinario - così come stabilito nella direttiva del Dipartimento Formazione Lavoro Cultura Sport 4 agosto 2003 - sono inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico come previsto dal D.P.R. n. 442/2000.

L'elenco anagrafico dei lavoratori di cui all'art. 4, D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442 costituisce l'Anagrafe regionale del lavoro.

L'anagrafe contiene e gestisce in modo informatizzato, relazionale e unitario i dati inerenti: la condizione professionale e la vita lavorativa delle persone; le dotazioni o variazioni di occupati/e, e delle imprese e degli altri datori di lavoro; gli eventi e i flussi di ingresso e di uscita dalle condizioni e posizioni professionali che si registrano sul mercato del lavoro.

L'anagrafe assume valore dichiarativo sulla condizione professionale delle persone in essa inserite e sullo stato di disoccupazione delle persone che sono destinatarie di specifiche azioni di politica del lavoro e di specifiche prestazioni dei servizi pubblici per l'impiego ai sensi del D.Lgs. n. 297/2002, nonché, in base alle norme nazionali e comunitarie vigenti, di interventi a sostegno dell'occupazione, della formazione, di aiuti alle persone, di aiuti di Stato alla creazione di posti di lavoro, di aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili.

1.2. Gestione informatizzata dell'Anagrafe

L'anagrafe è gestita informaticamente in modo unitario e integrato a livello regionale, in armonia con il modello di Sistema informativo lavoro regionale (SIRL) adottato, tenuto conto dei principi di cui al D.Lgs. n. 297/2002 e degli indirizzi generali definiti a livello nazionale in materia.

All'anagrafe potranno collegarsi, previa le autorizzazioni e gli accreditamenti delle Amministrazioni competenti, con appositi accordi e convenzioni, i sistemi sviluppati da altri soggetti pubblici e privati coinvolti nella integrazione del sistema.

La completa copertura del SIRL nelle sue diverse componenti in dotazione ai Centri per l'impiego (Cpi) necessarie alla gestione informatizzata dell'anagrafe dovrà essere realizzato entro il 2004.

1.3. Popolazione in Anagrafe

Possono essere inseriti nell'anagrafe le persone aventi l'età stabilita dalla legge per essere ammesse al lavoro, che, essendo in cerca di lavoro perché inoccupati, disoccupati, nonché occupati in cerca di altro lavoro, si presentano nei Cpi territorialmente competenti perché intendono avvalersi dei servizi da questi forniti.

Sono obbligatoriamente inserite nell'anagrafe le persone in cerca di lavoro alle quali è riconosciuto lo stato di disoccupazione ai sensi dei presenti indirizzi operativi .

Sono inseriti nell'anagrafe i dati relativi a ciascuna persona iscritta nell'elenco e da essa dichiarati al Servizio competente.

Sono inserite ed aggiornati d'ufficio, obbligatoriamente, i dati relativi alle persone per le quali il Cpi riceve una delle seguenti comunicazioni:

- comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro privati e pubblici, nonché dalle Agenzie per il lavoro autorizzate ex articoli 4, 5 e 6 o accreditati ex art. 7, D.Lgs. n. 276/2003;
- comunicazioni obbligatorie delle istituzioni scolastiche relative alle popolazioni scolastiche interessate all'obbligo formativo ed all'assolvimento di esso nell'ambito del sistema d'istruzione, ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.P.R. n. 257/2000;
- comunicazioni obbligatorie delle istituzioni scolastiche relative alle popolazioni scolastiche che si iscrivono agli ultimi due anni dei corsi della scuola media secondaria superiore;
- comunicazioni delle Agenzie di formazione aventi sedi operative accreditate dalla Regione Basilicata relative a persone che frequentano corsi di formazione finanziati con fondi pubblici;
- comunicazioni fornite dagli Istituti previdenziali e dagli Organi ispettivi in materia di lavoro;
- informazioni provenienti dagli uffici competenti che gestiscono una lista speciale.

Sono inoltre iscritte d'ufficio le persone segnalate dalle Pubbliche Amministrazioni ai fini della iscrizione negli elenchi del personale collocato in disponibilità, ai sensi dell'art. 34, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Possono iscriversi nell'elenco anagrafico anche le persone occupate che sono alla ricerca di diversa occupazione.

Sono altresì inseriti nell'anagrafe i dati sui datori di lavoro privati e pubblici contenuti nelle comunicazioni obbligatorie trasmesse ai Centri per l'impiego.

Sono infine inseriti nell'anagrafe i dati delle Istituzioni scolastiche, sedi accreditate delle istituzioni scolastiche, sedi accreditate di Agenzie per la formazione, Istituti previdenziali e Organi ispettivi in materia di lavoro che forniscono comunicazioni ai Centri per l'impiego.

1.4. Cancellazione dall'Anagrafe

Le persone restano inserite nell'anagrafe per tutta la durata della vita lavorativa, salvo il verificarsi di uno dei seguenti eventi che ne determina la cancellazione:

- richiesta da parte della persona interessata;
- decesso;
- raggiungimento del limite massimo di età lavorativa, ad esclusione dei lavoratori che presentino al Cpi specifica richiesta di continuare a fruire dei suoi servizi;
- scadenza del permesso di soggiorno o, comunque, se di durata superiore, decorrenza di un periodo pari a 12 mesi successivi alla perdita del lavoro, anche per dimissioni, fatto salvo che si tratti di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

I datori di lavoro privati e pubblici e tutti gli altri soggetti che a vario titolo risultano essere utenti dei Cpi o che hanno effettuato le comunicazioni di cui al punto 1.3. restano archiviati, salvo cancellazione su richiesta, o comunicazione d'ufficio, di cessazione di attività.

Le informazioni relative alle persone, ai datori di lavoro privati e pubblici e a tutti gli altri soggetti cancellati dall'anagrafe restano inseriti negli archivi informatici.

1.5. Dati contenuti nell'Anagrafe

L'anagrafe contiene i dati dichiarati dalle persone o comunicati d'ufficio e in particolare i dati anagrafici completi delle persone nonché i dati relativi alla residenza, all'eventuale domicilio se diverso dalla residenza, alla composizione del nucleo familiare, ai titoli di studio posseduti, all'eventuale appartenenza a categorie protette, ovvero a categorie di lavoratori svantaggiati ai sensi del Reg. CE n. 2204/2002, e allo stato occupazionale.

Riguardo alle persone alle quali è stato riconosciuto lo stato di disoccupazione, ai sensi del titolo secondo dei presenti indirizzi, l'anagrafe deve contenere obbligatoriamente i dati sulla ultima attività lavorativa eventualmente svolta, sulla data di presentazione delle dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro, sulla anzianità di disoccupazione.

Nelle more dell'adozione delle disposizioni regionali relative alla definizione e al riconoscimento di crediti formativi e alla classificazione dei profili professionali, all'atto dell'inserimento in anagrafe si procede alla attribuzione del profilo professionale che la persona interessata dichiara come qualifica posseduta, secondo le denominazioni e il sistema di codificazione di cui al D.M. 30 maggio 2001 (allegato C). In caso di inserimento d'ufficio, la qualifica è quella riconosciuta al lavoratore nell'ultimo rapporto di lavoro.

Ai fini della propria disponibilità al lavoro e nell'ambito del colloquio con il Cpi competente, la persona inserita nell'anagrafe deve indicare in quale ambito (provinciale, regionale, nazionale o europeo) consente la

pubblicizzazione dei propri dati attraverso canali diversi dal servizio di incontro domanda/offerta erogata dal servizio competente.

Analoga modalità è adottata anche per le offerte di lavoro delle aziende.

Nelle more dell'adozione delle disposizioni ministeriali relative al modello di comunicazione richiamate al comma 7, art. 6, D.Lgs. n. 297/2002, l'anagrafe regionale del lavoro contiene i dati dichiarati o comunicati dai datori di lavoro ai sensi della vigente normativa.

I dati personali contenuti in anagrafe sono acquisiti all'atto della presentazione della persona interessata al servizio competente tramite autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La persona interessata dichiara altresì l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché la eventuale situazione di lavoro compatibile con lo stato di disoccupazione ed il reddito personale da lavoro che si presume sarà prodotto nell'anno.

La persona è inoltre tenuta a comunicare immediatamente al Servizio competente qualsiasi variazione intervenga rispetto al suo stato.

I servizi competenti procedono analogamente nel caso di persone occupate che siano interessate a cambiare lavoro o comunque richiedano i servizi di consulenza ed assistenza rientranti nei compiti dei servizi stessi.

1.6. Scheda anagrafica e professionale

Nella scheda anagrafica e professionale -istituita dall'art. 5 del D.P.R. n. 442/2000 - sono inseriti, oltre ai dati dell'elenco anagrafico, le informazioni relative alle esperienze formative e professionali, nonché alla disponibilità della persona. Il sistema di codifica concernente le informazioni relative alle professionalità delle persone, così come le qualifiche professionali, vengono definiti secondo le disposizioni dell'allegato al D.M. 30 maggio 2001 del Ministro del lavoro.

La scheda professionale viene compilata dai Cpi e rilasciata alle persone inserite nell'anagrafe che ne facciano richiesta, senza alcun onere per queste ultime.

Il Cpi acquisisce le informazioni da inserire nella scheda anagrafico-professionale attraverso le dichiarazioni fornite dal lavoratore, ai sensi del paragrafo 1.5, ovvero attraverso:

- comunicazioni provenienti da altri Cpi;
- ogni altra fonte che attesti lo svolgimento di esperienze formative o professionali;
- informazioni assunte d'iniziativa dai Cpi;
- recupero di dati ed informazioni disponibili negli archivi informatici dei Cpi.

1.7. Rilevanza del domicilio delle persone inserite in Anagrafe

Il dato relativo al domicilio della persona inserita in anagrafe è il criterio che identifica il Cpi competente a gestire la scheda anagrafica e professionale, ad assegnare la condizione professionale, ad attribuire l'eventuale stato di disoccupazione, ed erogare i servizi per l'impiego, ad effettuare le attività di prevenzione della disoccupazione di lunga durata e ad adottare i conseguenti provvedimenti.

Il domicilio costituisce il riferimento per ogni comunicazione che il Centro effettua alla persona, la quale è tenuta a comunicare tempestivamente al Cpi ogni variazione del medesimo.

Nel caso di trasferimento del domicilio, la persona interessata è tenuta a presentarsi al C.p.i. nel cui ambito territoriale è ubicato il luogo del nuovo domicilio; quest'ultimo richiede al Cpi di provenienza il trasferimento dei dati relativi alla scheda anagrafica e professionale ed una presa d'atto dell'avvenuto trasferimento.

Tale presa d'atto costituisce il provvedimento che concretizza l'effettivo passaggio di competenza in ordine al trattamento dei dati.

Fermo restando il principio che ogni persona o datore di lavoro possa rivolgersi a ogni Cpi e riceverne i servizi generali, di norma i Cpi offrono i servizi connessi alla selezione o preselezione di cui al presente regolamento alle persone in anagrafe domiciliate nel proprio bacino, avendo l'obbligo, se previsto nella procedura, di estendere la ricezione dalla candidatura alle persone domiciliate in bacini diversi, qualora non siano previste altre possibilità di presentazione delle candidature stesse, ovvero non sia possibile coinvolgere altri Cpi e comunque al fine di garantire condizioni che non impediscono la partecipazione aperta alle selezioni.

1.8. Responsabilità e trattamento dei dati

Le operazioni di trattamento informatizzato dei dati relativi all'anagrafe, concernenti l'inserimento, aggiornamento, conservazione, cancellazione, diffusione, comunicazione e trasferimento, relative a ciascuna persona inserita, sono svolte dal Cpi nel cui ambito territoriale si trova il domicilio della persona.

Salvo diversa disposizione a seguito della emanazione dei decreti ministeriali di cui al D.Lgs. n. 297/2002, le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro privati sono trasmesse ai Cpi nei cui bacini è ubicata la sede di lavoro nelle quali è prevalentemente svolta l'attività lavorativa oggetto di comunicazione.

Le operazioni di aggiornamento, cancellazione e trasferimento delle informazioni nella scheda anagrafico-professionale sono effettuate su dichiarazione dell'interessato e o d'ufficio, secondo le modalità previste nei presenti indirizzi operativi.

Le Amministrazioni provinciali, con propri atti, definiscono i titolari ed i responsabili del trattamento dei dati contenuti nell'anagrafe.

L'inserimento e l'aggiornamento dei dati è consentito ai soggetti responsabili del trattamento oltre che, nei casi stabiliti, alla persona inserita

nell'anagrafe, anche attraverso l'accesso all'anagrafe con la rete internet, fatte salve le validazioni di legge richieste ai responsabili del trattamento.

1.9 Trasmissione dei dati ad altre Amministrazioni

In armonia con il sistema informatico adottato, i dati contenuti nell'anagrafe sono messi a disposizione e/o trasmessi, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, al lavoratore direttamente interessato, alle autorità di ispezione e vigilanza in materia di lavoro e previdenza e agli organi di pubblica sicurezza. Tali dati sono inoltre messi a disposizione e/o trasmessi ove richiesti, entro i medesimi termini, ai soggetti pubblici o privati concessionari o gestori di servizi o interventi pubblici per le verifiche di competenza, anche con riguardo a dichiarazioni rilasciate dai lavoratori ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Ogni richiesta deve conformarsi ai principi contenuti nella L. n. 675/1996.

La Regione, le Province e i Cpi possono mettere a disposizione di enti pubblici e privati, di istituti di ricerca, università, associazioni datoriali e sindacali dei lavoratori le informazioni contenute nell'anagrafe esclusivamente in forma anonima ed a fini statistici.

1.10 Diffusione dei dati

Al fine di promuovere l'occupazione, favorire l'inserimento al lavoro e l'accesso ad attività di orientamento e formazione professionale nonché agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro i Cpi possono comunicare e diffondere, anche per via telematica, a privati datori di lavoro, diversi da quelli autorizzati ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, D.Lgs. n. 276/2003, a enti pubblici economici che siano interessati all'assunzione, nonché agli enti previdenziali, alle sedi operative di Agenzie formative accreditate dalla Regione e alle altre pubbliche amministrazioni i dati personali relativi ai soggetti presenti nelle banche dati, senza che sia necessario il consenso degli interessati, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e con l'esclusione di quelli sensibili o attinenti a provvedimenti giudiziari, come definiti ed individuati rispettivamente negli articoli 22 e 24 della citata legge n. 673/1996.

Tali dati possono essere utilizzati esclusivamente per le finalità indicate nel presente comma.

Le attività informative volte ai medesimi fini dagli uffici competenti in merito all'attuazione della L. n. 68/1999 sono realizzate in conformità alla medesima disciplina.

TITOLO SECONDO

STATO DI DISOCCUPAZIONE

2.1. Definizione dello stato di disoccupazione

L'articolo 1, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 297/2002 definisce lo "stato di disoccupazione" come "la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti".

Sulla base di tale definizione per poter essere considerato disoccupato non è sufficiente essere privo di un lavoro ed avere una immediata disponibilità ad una occupazione, ma occorre altresì porsi concretamente alla sua ricerca seguendo le modalità concordate con i servizi per l'impiego.

Pertanto, lo stato di disoccupazione sussiste al contestuale verificarsi delle seguenti tre condizioni:

- non essere impegnato in alcuna attività lavorativa;
- essere immediatamente disponibile ad una proposta di lavoro;
- svolgere una azione di ricerca attiva di lavoro secondo modalità definite con il servizio per l'impiego.

L'assenza di impiego in attività lavorativa è oggettivamente verificata dalla non sussistenza di alcun rapporto di lavoro subordinato, né di una attività di lavoro autonomo, ovvero associato, salvo quanto previsto dall'articolo 5,

comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 297/2002 (conservazione dello stato di disoccupazione).

L'immediata disponibilità ad una occupazione è oggettivamente dedotta dalla disponibilità ad accettare una congrua offerta di lavoro così come successivamente specificato.

La condizione di ricerca attiva di lavoro è oggettivamente dedotta dalla presentazione del lavoratore alle convocazioni del Cpi e dallo svolgimento delle attività concordate nell'ambito del "patto di servizio", aventi per oggetto lo svolgimento di una attività di orientamento e/o di ricerca e valutazione di opportunità occupazionali e/o di formazione e/o di riqualificazione e/o di tirocinio e/o di altre forme di inserimento lavorativo.

Lo stato di disoccupazione è presupposto necessario per godere delle indennità di disoccupazione e per essere collocati in graduatoria di precedenza ai sensi della L. n. 68/1999.

Le condizioni di disoccupato di lunga durata, di inoccupato di lunga durata e di donne in reinserimento lavorativo di cui alla lettera d), e) ed f), comma 2) dell'art. 1, D.Lgs. n. 297/2002 hanno rilievo per determinare l'accesso agli interventi di contrasto della disoccupazione di lunga durata e di sostegno al reinserimento lavorativo e professionale per le donne.

La durata in mesi della disoccupazione ha rilievo solo al fine di individuare la condizione di disoccupazione di lunga durata in relazione alle tipologie di soggetti, agevolazioni ed interventi ad essi destinati.

2.2 Reddito minimo annuale escluso da imposizione.

Non costituisce motivo di impedimento alla acquisizione e alla conservazione dello stato di disoccupazione l'espletamento di una attività di lavoro che produca un reddito annuo non superiore al minimo personale escluso da imposizione (2).

Qualunque attività di lavoro venga intrapresa comporta la pertanto la perdita dello stato di disoccupazione, salvo il caso in cui la persona

dimostri che tale attività produca un reddito annuo non superiore al minimo personale escluso da imposizione (3).

La persona che svolge attività lavorativa e produce un reddito annuo non superiore al minimo personale escluso da imposizione **deve presentare adeguata dichiarazione come specificato al punto 2.3, pena la perdita dello stato di disoccupazione.**

Per reddito deve intendersi quello di lavoro dipendente o autonomo prodotto o che si produrrà nell'anno solare. In caso di concorso di più tipologie lavorative nel corso dello stesso anno, esse sono cumulate ai fini della determinazione del reddito annuo.

Il reddito minimo annuale da lavoro escluso da imposizione è quello determinato sulla base dei parametri fissati dalle vigenti norme fiscali.

Le soglie individuate per l'anno 2004, ad oggi non ancora modificate, sono le seguenti:

a) per i redditi da lavoro dipendente o fiscalmente assimilati (per es.: derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa), la soglia massima è fissata in Euro 7.500;

b) per i redditi da impresa o derivanti dall'esercizio di professioni la soglia massima è fissata in Euro 4.500. Tale soglia di reddito non si applica ai redditi percepiti per lo svolgimento delle attività socialmente utili.

I Servizi competenti nel caso di accertamento del superamento della soglia di reddito, come sopra individuata, dispongono la decadenza dallo stato di disoccupazione.

I Servizi competenti sulla base delle successive comunicazioni d'iniziativa della persona interessata ripristinano lo stato di disoccupazione quando l'interessato: produca la documentazione comprovante da cui risulti non superata la soglia di reddito minimo escluso da imposizione.

Nel caso di stato di disoccupazione conseguente a cessazione di attività diversa da quella di lavoro subordinato, il Servizio competente è altresì

tenuto a verificare la veridicità della dichiarazione dell'interessato circa l'effettivo svolgimento dell'attività in questione e la sua cessazione secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000.

A tal fine, il Servizio competente deve controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dalle persone, disponendo indagini, anche a campione, e chiedendo agli uffici competenti.

2.3 Conservazione dello stato di disoccupazione

Così come esplicitato nel paragrafo precedente, l'art. 5, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 297/2002 stabilisce il principio della conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, nei modi esplicitati al paragrafo 2.2.

- 1. Lo stato di disoccupazione si conserva nel caso di svolgimento di una attività lavorativa di qualsiasi natura (tempo determinato, tempo indeterminato part-time, rapporto di lavoro atipici, redditi da impresa o derivanti dall'esercizio di professioni) qualora il reddito annuale prodotto da lavoro, non superi nell'anno solare il reddito minimo personale escluso da imposizione.**
- 2. La conservazione dello stato di disoccupazione è accertata sulla base di una specifica comunicazione del lavoratore da presentare entro 30 giorni dalla data di assunzione, per rapporti di lavoro a tempo determinato, tempo indeterminato part-time e rapporti di lavoro atipici. Per i redditi da impresa o derivanti dall'esercizio di professioni la comunicazione del lavoratore deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è svolta l'attività lavorativa.**
- 3. Si applica il principio della conservazione dello stato di disoccupazione, quando il rapporto di lavoro instaurato a tempo indeterminato abbia avuto una durata, per causa non imputabile al lavoratore, non superiore a otto mesi, ovvero quattro mesi se si tratta di giovani, sempre che il reddito annuo non sia superiore al minimo personale esente da imposizione.**

Per quanto attiene alle modalità di accertamento che il CPI deve attivare, si fa riferimento alla regola generale della presentazione con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Si deve riconoscere, tuttavia, in questa fattispecie oltre al potere di verifica sulla base delle comunicazioni provenienti dai datori di lavoro, anche la facoltà di effettuare controlli mirati richiedendo al lavoratore di esibire documenti probatori della veridicità della sua comunicazione (busta paga, ordinativi di pagamento, note di liquidazione ecc.), soprattutto nei casi in cui il lavoratore acquisisca un beneficio per effetto del riconosciuto stato di disoccupazione (ad es. assunzione agevolata).

La norma in esame esclude l'applicazione della soglia di reddito minimo nel caso di lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili, a norma dell'art. 8, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 468/1997. In questi casi i lavoratori conservano lo stato di disoccupazione anche se percepiscono un reddito annuo superiore al minimo imponibile.

In via generale, al di là dell'ipotesi derogatoria sopra esaminata, non è superfluo ricordare che lo stato di disoccupazione si conserva anche in caso di impegno del lavoratore in attività formative o di riqualificazione professionale, di tirocinio o di altra esperienza professionale, che non comportano l'instaurazione di un rapporto di lavoro in forma subordinata, autonoma o associata. In questi casi, infatti, permangono in capo al lavoratore entrambi gli elementi che costituiscono lo stato di disoccupazione: la mancanza di lavoro e l'immediata disponibilità.

Quest'ultima in particolare non solo non viene meno ma risulta rafforzata dalla circostanza che il lavoratore aderisca ad iniziative finalizzate per l'appunto a migliorare l'occupabilità, prevenendo la disoccupazione di lunga durata.

2.4 Perdita dello stato di disoccupazione

1 . La perdita dello stato di disoccupazione si verifica allorché ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

a) svolgimento di attività lavorativa subordinata (a tempo determinato o a tempo indeterminato) o autonoma, che comporta il superamento del limite del reddito annuo personale escluso da imposizione.

b) mancata presentazione al colloquio di orientamento senza giustificato motivo come precisato al punto 2;

c) mancata presentazione ai successivi colloqui senza giustificato motivo come precisato al punto 2;

d) mancato svolgimento delle azioni concordate col Servizio competente e sottoscritte senza giustificato motivo come precisato al punto 2;

e) rifiuto di una congrua offerta di lavoro;

f) assenza ingiustificata alla prova selettiva e/o mancata presa di servizio presso un' amministrazione pubblica;

g) reiterate dimissioni (per più di due volte) durante il periodo di prova a seguito di proposte di lavoro accettate;

h) mancata adesione a proposte di inserimento in corsi di formazione o riqualificazione professionale o tirocini sul luogo di lavoro.

2. Per quanto riguarda il concetto di “giustificato motivo” esso annovera la malattia, l’infortunio, il servizio di leva, il servizio civile, ovvero altri casi di limitazione per legge della mobilità personale. Costituisce altresì giustificato motivo lo stato di gravidanza, limitatamente ai periodi di astensione obbligatoria e facoltativa di cui

alla legge n. 1204/71 e succ.. oltre che per assistenza a familiari diretti di 1° grado appartenenti al proprio nucleo familiare, di cui alla legge n. 104/92. Le ipotesi che costituiscono giustificato motivo di mancata presentazione alla convocazione devono essere tempestivamente motivate e/o documentate. La persona che perde lo stato di disoccupazione poiché non risponde senza giustificato motivo a convocazione, non può rendere nuova dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nei C.P.I. della Regione, anche dietro trasferimento del domicilio, per un periodo di tre mesi.

3 Per essere “congrua” un’offerta di lavoro è necessario che risponda ai seguenti requisiti minimi:

- Rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo, con durata del contratto a termine superiore a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani;**
- Sede di lavoro ubicata nel raggio di 30 Km dal comune di domicilio del soggetto o raggiungibile con mezzi pubblici in un tempo massimo di 60 minuti;**
- Proposta professionalmente adeguata, vale a dire riferita ad un profilo professionale equivalente a quello posseduto dalla persona, sostanzialmente equivalente a quelle risultanti nell’ambito della scheda professionale, attinente alla formazione scolastica e professionale conseguita, omogenea alle eventuali esperienze lavorative svolte in precedenza, e comunque coerente con l’impegno concordato e sottoscritto all’atto del colloquio di orientamento. Nel caso di soggetti disoccupati, la proposta dovrà altresì prevedere una retribuzione pari almeno al 90% di quella percepita anteriormente all’acquisizione dello stato di disoccupazione, salvo diversa indicazione del soggetto che si dichiari disponibile all’accettazione di un compenso inferiore purchè nell’ambito delle norme contrattuali di legge.**

4 La persona che ha accettato una proposta di lavoro e che non superi il periodo di prova, non perde lo stato di disoccupazione .

- 5 La persona che perde lo stato di disoccupazione a seguito del rifiuto di una congrua offerta di lavoro non può rendere una nuova dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa per il periodo di quattro mesi. Nel caso di perdita dello stato di disoccupazione per mancata presentazione, senza giustificato motivo ad una convocazione del Servizio competente, la dichiarazione non può essere resa prima del periodo di tre mesi.**
- 6 Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità si applicano le disposizioni contenute nell'art. 9 e nell'art. 6 comma 5 della legge 223/1991; i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità della Regione Basilicata che siano avviati al lavoro con contratto a tempo indeterminato part-time sono cancellati dalle liste nel caso in cui dallo svolgimento di tale attività lavorativa ricaveranno un reddito annuale superiore al reddito minimo esente da imposizione. La certificazione del reddito è prodotta secondo le modalità previste al Titolo II paragrafo 2.2 dei presenti Indirizzi Operativi.**
- 7 Per i lavoratori socialmente utili si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo n.81/2000 e successive modificazioni e integrazioni.**

2.5 Sospensione nello stato di disoccupazione

In caso di accettazione di una sola offerta di lavoro, a tempo determinato o di lavoro temporaneo, nel corso dell'anno di calendario (1° gennaio - 31 dicembre), di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani (dai 18 ai 25 anni compiuti o 29 anni se laureati) che comporta la percezione di un reddito superiore al minimo imponibile (Euro 7.500 / 4.500), si applica la *sospensione* nello stato di disoccupazione. Alla cessazione del contratto di lavoro a termine o di lavoro temporaneo, lo stato di disoccupazione riprende a decorrere di ufficio.

Qualora nello stesso anno viene svolta altra attività lavorativa, di qualsiasi natura, a prescindere dalla sua durata temporale, si ha la

perdita dello stato di disoccupazione per superamento del limite del reddito annuo.

IPOTESI DI CONTRATTO A TERMINE A CAVALLO DI DUE ANNI CON PERCEZIONE DI UN REDDITO SUPERIORE AL MINIMO IMPONIBILE

Se l'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani (dai 18 ai 25 anni compiuti o 29 anni se laureati) ha una durata a cavallo dei due anni e non vi sia stato espletamento di altre attività di lavoro né nell'anno precedente e né nell'anno successivo, ma ha comportato la percezione di un reddito superiore al minimo imponibile, si applica la sospensione nello stato di disoccupazione.

Esempio: lavoratore di 30 anni

- **Contratto a termine inferiore a 8 mesi con inizio 1° agosto e conclusione 28 febbraio dell'anno successivo e percezione di un reddito lordo mensile pari a Euro 1.100 si avrà:**

Reddito lordo riferito all'anno 2004 (agosto – dicembre) pari a Euro 5.500.

Reddito lordo riferito all'anno 2005 (gennaio – febbraio) pari a Euro 2.200

AL LAVORATORE SI APPLICA LA SOSPENSIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE PER QUELLA OFFERTA DI LAVORO.

Se, invece, nell'anno precedente o in quello seguente viene svolta altra attività lavorativa, si dovrà controllare il reddito prodotto in ciascun anno di calendario (1° gennaio 31 dicembre). In caso di superamento della soglia di reddito lordo di Euro 7.500 / 4.500 si ha la perdita dello stato di disoccupazione.

Esempio: lavoratore di 30 anni

- **Contratto a termine inferiore a 8 mesi con inizio 1° agosto e conclusione 28 febbraio dell'anno successivo e percezione di un reddito lordo mensile pari a Euro 1.100;**
- **Contratto a termine nell'anno successivo di 3 mesi con inizio 1° aprile e conclusione 30 giugno, con percezione di un reddito lordo mensile pari a Euro 1.100;**
- **Contratto a termine nell'anno successivo di 3 mesi con inizio 1° agosto e conclusione 30 ottobre, con percezione di un reddito lordo mensile pari a Euro 1.100;**
- **si avrà:**

Reddito lordo riferito all'anno 2004 (agosto – dicembre) pari a Euro 5.500 sospensione

Reddito lordo riferito all'anno 2005 (gennaio – febbraio) pari a Euro 2.200 sospensione

Reddito lordo riferito all'anno 2005 (aprile - giugno) pari a Euro 3.300 (conservazione)

Reddito lordo riferito all'anno 2005 (agosto - ottobre) pari a Euro 3.300 (perdita)

AL LAVORATORE SI APPLICA LA PERDITA DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE PER SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI REDDITO NELL'ANNO 2005 CON EFFETTO DAL 1° AGOSTO

2.6 Durata dello stato di disoccupazione

Lo stato di disoccupazione decorre di norma, fatto salvo il trasferimento d'ufficio in anagrafe dei disoccupati iscritti precedentemente nelle liste ordinarie, dal momento in cui il lavoratore si presenta al Cpi

territorialmente competente ed effettua la dichiarazione di immediata disponibilità.

La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi fino a quindici giorni, all'interno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a quindici giorni si computano con un mese intero.

2.7 Modalità di accertamento dello stato di disoccupazione e verifica periodica di effettiva permanenza

La condizione di disoccupato o inoccupato deve essere comprovata dall'interessato mediante la presentazione al Cpi competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo e dalla contestuale dichiarazione che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

L'accertamento da parte del servizio consiste nel raccogliere una dichiarazione del lavoratore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La dichiarazione è resa e sottoscritta dall'interessato in presenza dell'addetto al Cpi. Da questo momento si concretizza l'immediata disponibilità, riferita sia allo svolgimento sia alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con il Cpi. L'immediata disponibilità comporta sul piano sostanziale che non sussista una condizione che impedisce all'interessato di poter accedere immediatamente al lavoro, come potrebbe essere ad esempio, la condizione dello studente di scuola media superiore impegnato nella frequenza quotidiana delle lezioni.

Verificata l'esistenza dell'elemento soggettivo e l'assenza di condizioni oggettive incompatibili, l'accertamento si completa con la definizione consensuale tra lavoratore e servizio delle modalità di ricerca attiva di una occupazione. A tal fine il Cpi competente sottopone al lavoratore la sottoscrizione di un "patto di servizio", mediante il quale il lavoratore, reso edotto dei diritti e doveri previsti dall'ordinamento si impegna a svolgere le attività di ricerca attiva che verranno concordate con il servizio.

Il Cpi è tenuto a verificare l'effettiva persistenza della condizione di disoccupazione. Nel nuovo contesto normativo tale funzione di verifica non è più legata al meccanismo dell'iscrizione nelle liste di collocamento e della conferma periodica (c.d. timbratura), bensì al concreto accertamento dell'immediata disponibilità ad accettare una congrua offerta di lavoro o, in mancanza, ad aderire ad una iniziativa di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l'integrazione professionale.

La verifica viene esercitata su entrambi gli elementi costitutivi dello stato di disoccupazione: la mancanza di lavoro e l'immediata disponibilità.

Il primo aspetto viene monitorato attraverso il sistema di comunicazioni obbligatorie che i datori di lavoro sono tenuti ad inviare ai Cpi e attraverso le comunicazioni degli organi di vigilanza. I Cpi possono inoltre disporre indagini, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai lavoratori anche richiedendo l'intervento delle altre amministrazioni pubbliche competenti.

La verifica del secondo elemento è affidata anche alla realizzazione di quanto convenuto con il "Patto di servizio", il quale prevederà l'impegno del lavoratore a: a) svolgere un colloquio di orientamento, nel corso del quale il Cpi dovrà accertare e registrare le effettive disponibilità del lavoratore, illustrando le opportunità offerte dal mercato del lavoro, le concrete possibilità di avvalersi di servizi pubblici e privati per la ricerca di un lavoro, l'eventuale indicazione dell'obbligo di rappresentazione, nonché una esplicita informazione in ordine agli eventi che comportano la perdita dello stato di disoccupazione; b) concordare e sottoscrivere con il Cpi al termine del colloquio di orientamento un Patto di azione individuale, che costituisce lo strumento sia per gestire il rapporto di servizio tra il Cpi e il lavoratore, sia per dare motivazione e certezze giuridiche ai provvedimenti amministrativi conseguenti.

2.8 Certificazione dello stato di disoccupazione

Lo stato di disoccupazione può essere autocertificato, mediante dichiarazioni anche contestuali all'istanza prodotta nei confronti della pubblica amministrazione e dei concessionari gestori di pubblici servizi. Si applicano al riguardo le norme relative alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, di cui all'articolo 46, D.P.R. n. 445/2000.

Ne discende che i servizi non sono più tenuti a rilasciare certificati attestanti lo stato di disoccupazione, ma solo a consentire alle amministrazioni procedenti, vale a dire a quelle che ricevono la dichiarazione sostitutiva, di effettuare i relativi controlli.

Lo strumento dell'autocertificazione, senza dubbio utile nei rapporti con amministrazioni quali l'INPS, che gestiscono provvedimenti connessi per i quali rileva il possesso dello "stato di disoccupazione" in senso stretto, non risolve completamente il problema con quelle amministrazioni che gestiscono benefici assistenziali, per accedere ai quali le singole norme settoriali richiedono l'iscrizione al collocamento dell'interessato e talora dei suoi congiunti. Mentre nel primo caso è evidente l'esigenza di fare riferimento allo stato di disoccupazione, così come disciplinato dal presente regolamento, negli altri casi la vera finalità della norma non è quella di proteggere il disoccupato involontario, bensì di consentire l'accesso a particolari benefici in ragione dello stato di bisogno. Tutto ciò ha largamente contribuito nel passato a determinare quel fenomeno di rigonfiamento delle liste che si vuole evitare di riprodurre.

Poiché neppure la nuova disciplina risolve del tutto il problema, in quanto i Cpi, potendo confermare la veridicità dell'autocertificazione solo nei casi di disoccupazione effettiva, si troverebbero nella condizione di non considerare disoccupati anche gli "indisponibili privi di lavoro" e quindi di far loro perdere i benefici assistenziali, si rende necessario nelle more di una revisione delle norme esistenti, definire in apposite conferenze di servizio un accordo tra le amministrazioni interessate, teso a stabilire che, nei casi in cui l'iscrizione al collocamento sia richiesta ai meri fini assistenziali, l'interessato possa presentare contestualmente all'istanza una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la propria dichiarazione di "persona priva di lavoro" e non lo stato di disoccupazione in senso stretto, di cui non sarebbe eventualmente in possesso.

La certificazione dello stato di disoccupazione può essere effettuata dai Servizi competenti che attestano l'iscrizione della persona nell'elenco anagrafico come privo di lavoro (inoccupato, disoccupato di lunga durata, ect.).

Fermo restando quanto previsto al punto precedente, quando il Servizio competente effettua, su richiesta dell'amministrazione interessata, un controllo, anche a campione, sul contenuto della dichiarazione sostitutiva, procede in rapporto alle risultanze d'ufficio.

Per i lavoratori che godono del trattamento di mobilità il controllo viene effettuato con riguardo alle risultanze della lista di mobilità.

Nei casi in cui la verifica riguardi l'applicazione di norme che richiamano l'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento (es. art. 8, comma 9, L. n. 407/1990), occorre fare riferimento alla durata dello stato di disoccupazione, maturato nell'elenco anagrafico, ai sensi del decreto legislativo n. 297/2002.

TITOLO TERZO

SERVIZI E LIVELLI DELLE PRESTAZIONI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO

3.1. Indirizzi generali

L'art. 4, D.Lgs. n. 297/2002, pur ribadendo la competenza delle Regioni a definire "gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata", stabilisce veri e propri "livelli essenziali" per le attività suddette, desumibili altresì dagli indirizzi comunitari e dalle risultanze del confronto con i soggetti istituzionali e con le parti sociali.

Gli orientamenti comunitari ai fini dell'attivazione di politiche preventive della disoccupazione di lunga durata sono stati recepiti dal nostro paese nell'ambito di Piani annuali per l'occupazione e formano oggetto di

specifici atti di coordinamento e indirizzo dell'Amministrazione centrale d'intesa con Regioni e Province:

- accordo sancito dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni del 16 dicembre 1999, relativo alla individuazione degli standard minimi di funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego;
- linee-guida per l'avvio della funzionalità di servizi, sancita dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Province il 26 ottobre 2000;
- "Masterplan" quale strumento di progettazione coordinata, finalizzato all'adeguata allocazione delle risorse del Fondo sociale europeo in relazione proprio al rilancio dei servizi medesimi.

Il primo obiettivo è stato definire le funzioni dei servizi per l'impiego, prevedendo che questi, corrispondano alle funzioni di:

- facilitare l'incontro domanda/offerta di lavoro e promuovere l'accesso al lavoro;
- garantire la realizzazione di azioni di informazioni, orientamento e consulenza alla formazione e al lavoro;
- garantire la realizzazione di un approccio di genere nell'offerta del servizio, promuovere l'inserimento occupazionale delle donne e le azioni positive per l'occupazione femminile sui luoghi di lavoro;
- promuovere opportunità ed interventi mirati per i soggetti in difficoltà individuale e sociale rispetto al mercato del lavoro;
- promuovere l'accesso dei lavoratori e delle imprese alle opportunità di qualificazione del lavoro;
- garantire la base dati informativi per l'analisi del mercato del lavoro e la valutazione dell'efficacia occupazionale delle politiche.

Il Piano annuale per le politiche del lavoro di cui al comma 3, art. 3, L.R. n. 29/1998 è lo strumento che deve prevedere: "tempi di realizzazione, le

direttive e gli standard che le Province devono rispettare nell'erogazione e nella gestione dei servizi integrati per l'impiego e le modalità di controllo e verifica dei risultati raggiunti", nonché l'individuazione di strumenti e risorse, da attivare in relazione alle finalità ed all'intensità delle prestazioni.

3.2. Servizi per l'incontro di domanda e offerta di lavoro e per la pubblicazione e promozione delle opportunità di inserimento

I Cpi sono chiamati ad assicurare alle imprese e ai lavoratori che ne facciano richiesta un efficace servizio di incontro tra domanda e offerta di lavoro, con particolare rilievo alla raccolta e diffusione delle ricerche di personale non immediatamente soddisfatte.

Si conferma, pertanto, l'obiettivo di attivare in tempi rapidi la rete regionale degli sportelli "Informa-Lavoro" così come previsto dal comma 3, art. 12, L.R. n. 29/1998, collegati con i Cpi della Regione e gli organismi con essi convenzionati, secondo gli indirizzi definiti dagli organismi previsti dagli articoli 5 e 6 della stessa legge. Lo sviluppo della rete "Informa-Lavoro" permetterà il rafforzamento dell'azione pubblica nei servizi di mediazione attraverso il coinvolgimento degli EE.LL., delle istituzioni scolastiche e della formazione professionale.

Le PP.AA. titolari e i soggetti, pubblici e privati, beneficiari o attuatori di interventi di politica attiva del lavoro o di aiuto all'occupazione finanziati con fondi pubblici che ricadano nell'ambito del territorio regionale, qualora per la realizzazione dei suddetti interventi prevedano o debbano attuare procedure selettive di individuazione dei destinatari finali, sono tenuti a informare preventivamente i Cpi territorialmente competenti sulle previste operazioni di selezione e a trasmettere agli stessi la documentazione necessaria alla pubblicazione e alla eventuale ricezione delle candidature.

Il Cpi che riceve la documentazione è tenuto ad assicurare la pubblicizzazione mediante affissione di apposito avviso nell'ambito dei locali del Centro.

Il Cpi è altresì tenuto ad assicurare che siano consentite le candidature con modalità aperte e tali da favorire la più ampia partecipazione e a

specificare nell'avviso tali modalità oltre ai requisiti e alle modalità impiegate per la preselezione e la selezione.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare al Cpi l'esito conclusivo della procedura di selezione relativo a tutta la candidatura ricevuta. Il Cpi è tenuto a pubblicizzare tale comunicazione di esito mediante affissione di apposito avviso nell'ambito di locali del Centro.

Le eventuali attività di ricezione della candidatura o di selezione o preselezione richiesta al Cpi sono svolte da questo in base ai requisiti richiesti e alle modalità concordate con il soggetto richiedente e pubblicizzate nell'avviso.

Sono di competenza dei Cpi, i controlli e le attestazioni relative al possesso dei requisiti richiesti riferiti alla effettiva sussistenza dello stato di disoccupazione e delle condizioni di lavoratore svantaggiato di cui alla lettera f), art. 2, Regolamento CE n. 2204/2002, mentre per gli altri requisiti eventualmente richiesti il controllo, la verifica e l'acquisizione di eventuale attestazione compete direttamente al soggetto che richiede la selezione secondo le procedure e modalità previste dalla selezione stessa.

I controlli di competenza sono esercitati dai Cpi per tutti i candidati vincitori della selezione e il loro esito è trasmesso al soggetto che ha richiesto la selezione nei tempi e con le modalità previste dalle relative procedure e comunque prima che sia ufficialmente comunicato l'esito della selezione.

3.3. Attività e servizi di prevenzione della disoccupazione di lunga durata

Sulla base degli indirizzi generali contenuti nell'art. 4, D.Lgs. n. 297/2002 e in coerenza con le linee assunte a livello regionale con il Piano annuale per le politiche del lavoro i Cpi garantiranno un pacchetto di servizi che consenta di assicurare ai soggetti più esposti al rischio di disoccupazione di lunga durata un percorso di accompagnamento al lavoro.

In particolare ai soggetti di cui al capitolo II, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 297/2002 ovvero nelle condizioni di lavoratori svantaggiati di cui alla lettera f), art. 2,

Regolamento CE n. 2204/2002, i Cpi dovranno garantire le seguenti tipologie di servizio:

- accoglienza e informazioni sui servizi per l'impiego;
- orientamento al lavoro;
- supporto nella ricerca di opportunità formative;
- promozione di tirocini o altre esperienze formative in situazione lavorativa;
- supporto alla ricerca di impiego.

Va in ogni caso garantito un colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione a tutti i lavoratori che si sono presentati al Cpi ed hanno effettuato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

Le attività fondamentali mediante le quali si concretizza il colloquio di orientamento possono essere identificate nelle seguenti:

- presentare finalità, significato e contenuti del colloquio;
- aggiornare le informazioni contenute nella scheda anagrafica e professionale;
- acquisire informazioni sulla carriera scolastica e professionale dell'utente;
- illustrare e descrivere compiutamente la gamma di servizi previsti in esecuzione del D.Lgs n. 297/2002, in particolare i servizi al momento disponibili presso il Cpi o presso altre strutture competenti della Provincia;
- rinviare l'utente ai servizi di informazione, preselezione, selezione (servizi di incontro domanda-offerta) di cui al precedente paragrafo 3.2., ovvero ad altri servizi, anche esterno, attivando le specifiche procedure previste (ad es. prenotazione, inserimento dell'esito del colloquio nel

fascicolo personale dell'utente, trasmissione dell'esito del colloquio al servizio esterno collegato).

I Cpi dovranno impegnarsi a formulare una proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale o di altra misura che favorisca l'integrazione professionale:

- nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre quattro mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;
- nei confronti di altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata, non oltre sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione.

In particolare per quanto riguarda le proposte relative allo sviluppo di attività di orientamento (informazione orientativa, formazione orientativa, consulenza orientativa) o a proposte di offerta formativa rivolte ai gruppi svantaggiati ovvero a proposte di inserimento lavorativo (tirocini formativi, borse lavoro, work Experiens ecc) i Cpi si raccordano e fanno riferimento in primo luogo alle attività delle Agenzie provinciali di cui all'art. 17, lettere b), c) e d), L.R. n. 33/2003.

L'erogazione dei servizi sarà inquadrata entro un modello operativo articolato sulle seguenti fasi:

- sottoscrizione di un Patto di Servizio all'atto della presentazione presso il Cpi per la dichiarazione di disponibilità;
- realizzazione di un colloquio di orientamento entro i termini previsti;
- definizione concordata tra lavoratore e Cpi di un Piano di azione individuale finalizzato all'inserimento lavorativo;
- verifiche.

Il Patto di Servizio e il Piano di Azione individuale sono redatti secondo lo schema allegato ai presenti Indirizzi Operativi.

3.4. Interventi dei Centri per l'impiego nell'ambito delle reti dei servizi per l'impiego e delle reti dei servizi sociali

I Cpi operano nell'ambito della rete locale e regionale di servizi per l'impiego e delle reti di analoghi servizi esterne alla Regione al fine di acquisire il più ampio ventaglio e il maggior numero di informazioni sulla richiesta di personale e sulla opportunità utili alla ricerca di lavoro.

Qualora la richiesta di selezione o preselezione di un datore di lavoro privato non autorizzi la pubblicizzazione ovvero preveda espressamente la selezione o preselezione solo nell'ambito dei curricula già in possesso del Cpi, tale procedimento dovrà essere preventivamente comunicato al servizio provinciale del lavoro.

Su ogni richiesta di personale segnalata al Cpi da altri soggetti di intermediazione il Cpi dà informazione pubblica.

I Cpi operano in collaborazione con le reti di servizi sociali attivate con i Piani di Zona, in attuazione della legge n. 328/2001, per offrire opportunità di inserimento lavorativo alle persone utenti di tali servizi e per indirizzare ai servizi sociali le persone il cui particolare stato di disagio economico e sociale richiede specifici interventi di sostegno e di aiuto.

La Regione promuove l'effettuazione periodica di conferenza di servizio da parte delle autorità di gestione dei Piani di Zona, finalizzata a realizzare la più ampia e funzionale integrazione con i servizi erogati dei Cpi.

TITOLO QUARTO

ASSUNZIONE DEI LAVORATORI E AVVIAMENTO A SELEZIONE PRESSO LE PP.AA.

4.1. Disposizioni generali

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, procedono all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso eventualmente

previsto dagli statuti degli enti pubblici economici. Restano ferme le disposizioni speciali previste per l'assunzione di lavoratori non comunitari di cui al D.Lgs. n. 286/1998, quelle previste per l'assunzione di lavoratori italiani o di trasferire all'esterno di cui al D.L. n. 317/1987, convertito con modificazioni, dalla legge n. 398/1987, nonché quelle previste dalla legge n. 68/1999.

La Regione previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro **e con la Consigliera di Parità (4)**, definisce, con successivi provvedimenti in materia di revisione razionalizzazione delle procedure di collocamento, una quota di riserva, a favore di particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale relativamente alle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici.

Non è richiesto che i lavoratori assunti direttamente siano preventivamente inseriti nell'anagrafe; di conseguenza non è richiesto di allegare alla comunicazione di assunzione trasmessa dal datore di lavoro alcuna attestazione relativa all'inserimento delle persone assunte nell'elenco anagrafico.

4.2. Assunzioni attraverso l'intermediazione di Centri per l'impiego o di altri soggetti autorizzati

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono, ove non procedono autonomamente, fare richiesta di preselezione o selezioni ai Cpi.

Il Cpi, se è territorialmente competente secondo l'ubicazione delle sedi di lavoro in cui si svolge prevalentemente l'attività lavorativa per la quale è richiesta la selezione, è tenuto a fornire il servizio richiesto. Il servizio prestato dai Cpi è in ogni caso gratuito. La richiesta di servizio ai Cpi non obbliga né vincola, salvo diversi accordi tra il richiedente e il Cpi, all'assunzione di candidati selezionati né al ricorso esclusivo al Cpi per la prestazione richiesta.

Il Cpi che riceve la richiesta fornisce al richiedente i servizi di selezione o preselezione secondo le disposizioni del paragrafo 3.2. dei presenti indirizzi.

Sono autorizzati a svolgere nella Regione Basilicata attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale per le assunzioni di lavoratori i soggetti in possesso delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della normativa vigente ed accreditati dalla Regione Basilicata.

4.3. L'avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni

L'art. 8, D.Lgs. n. 297/2002, mantiene esplicitamente in vigore l'art. 16 della L. n. 56/1987, ove si configura uno speciale regime giuridico concernente l'assunzione presso Pubbliche Amministrazioni di personale da adibire a "qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità". La vigenza di tale peculiare modalità di reclutamento presso le PP.AA., alternativa alle "procedure selettive", è stata ribadita dall'art. 35, D.Lgs. n. 165/2001.

Ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. n. 297/2002, sono tuttavia contemporaneamente "soppresse" - tra "le liste di collocamento ordinarie e speciali"- pure "le liste di collocamento" ex art. 16, L. n. 56/1987.

In questo contesto regolativo la Regione - nelle more dell'adozione di una apposita disciplina, ed al fine di risolvere adeguatamente e senza soluzione di continuità le problematiche di reperimento del personale in questione da parte delle PP.AA., - in considerazione delle Potestà attribuite nel titolo V della Costituzione riformato con legge costituzionale n. 3/2001; sulla base inoltre della stessa esplicita previsione formulata ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.P.R. n. 442/2000 - detta i seguenti indirizzi operativi ai fini dello svolgimento, da parte dei Centri Pubblici dell'impiego per le Province, delle procedure per l'avviamento a selezione presso le PP.AA.:

a) Le PP.AA. formulano la richiesta di avviamento a selezione nei casi di cui all'art. 35, lettera b), D.Lgs. n. 165/2001, ai Centri per l'impiego operanti nei bacini territoriali nei quali ricade la loro attività, utilizzando la codificazione e secondo le indicazioni precisate da questi ultimi.

b) Per gli avviamenti a tempo indeterminato possono partecipare alle procedure di reclutamento a selezione le persone interessate che alla data della richiesta della PP.AA. siano inserite nell'anagrafe del CPI o dei CPI competenti. Agli avviamenti a tempo determinato possono partecipare solo le persone che alla data di pubblicazione del bando non svolgano alcuna attività lavorativa.

c) Le PP.AA. con competenza amministrativa, anche periferica, compresa nel territorio di un solo bacino di impiego inoltrano direttamente al Centro per l'impiego di quel bacino la richiesta di avviamento a selezione di un numero di persone pari a quello dei posti da ricoprire con l'indicazione di quote di riserva ove previste, dei requisiti professionali eventualmente richiesti, della durata del rapporto di lavoro, della qualifica e del livello retributivo di assegnazione nonché dell'orario di lavoro previsto, dei contenuti e delle modalità di svolgimento delle prove di selezione.

d) Le PP.AA. con competenza amministrativa, anche periferica, compresa nel territorio di più bacini di impiego inoltrano direttamente a ciascuno dei Centri per l'impiego dei bacini interessati la richiesta di avviamento a selezione di un numero di persone pari a quelli dei posti da ricoprire con l'indicazione di quote di riserva ove previste, dei requisiti professionali eventualmente richiesti, della durata del rapporto di lavoro, della qualifica e del livello retributivo di assegnazione nonché dell'orario di lavoro previsto, dei contenuti e delle modalità di svolgimento delle prove di selezione. La richiesta deve essere trasmessa anche alle competenti strutture organizzative della Provincia, nel caso in cui siano interessati più bacini della stessa Provincia ovvero delle Province di Potenza e Matera e della Regione Basilicata nel caso in cui siano interessati bacini di entrambe le Province.

e) il Centro o i Centri per l'Impiego competenti predispongono pubblico avviso della richiesta con contestuale decorrenza dei termini per la presentazione delle istanze. Per gli avviamenti a tempo indeterminato almeno 30 giorni prima della data di scadenza fissata per la presentazione della dichiarazione di disponibilità da parte delle persone interessate. Il periodo è ridotto a 10 giorni per le richieste relative ad avviamenti a selezione a tempo determinato.

f) la certificazione ISEE vale un anno, dal 1° agosto al 31 luglio, e fotografa la situazione dell'anno fiscale precedente.

g) Le persone da avviare a selezione presso le PP.AA. sono individuate sulla base di graduatorie formate in specifica ed esclusiva relazione alle occasioni di lavoro prese in considerazione nello specifico avviso pubblico cui si riferiscono.

h) La graduatoria delle persone interessate ad essere avviate a selezione presso le PP.AA è formulata secondo le modalità di calcolo della situazione economica adottate per il programma di promozione della cittadinanza solidale – Allegato B – di cui alla Legge Regionale 19 gennaio 2005, n. 3.

A parità di punteggio, nell'ordine di preferenza che segue, prevalgono:

- 1. intestatario della scheda di famiglia (responsabile della famiglia).
Il dato deve essere riferito al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito. Es.:**
 - bando di marzo 2006, certificazione ISEE valevole dal 1° agosto 2004 al 31 luglio 2005; **IL DATO RIGUARDANTE IL RESPONSABILE DELLA FAMIGLIA DEVE ESSERE RIFERITO AL 31 DICEMBRE 2004.**
- 2. presenza nel nucleo familiare di individui con invalidità al 100% o grave handicap accertato con le modalità di cui alla legge n. 104/92 e certificato dalla Commissione prevista dall'art. 1 della legge n. 295/90, (nel caso in cui nel nucleo familiare ci fossero componenti nella stessa situazione viene avviata una sola persona);**
- 3. nucleo con un solo genitore (ragazze madri o ragazzi padri vedovi/e, separati/e con sentenza);**
- 4. minore età anagrafica;**

i) Una volta formata, la graduatoria delle persone interessate ad essere avviate a selezione presso le PP.AA., verrà pubblicata presso il Centro per l'impiego e la Provincia individuerà le modalità di validazione secondo la propria normativa interna.

j) La graduatoria, secondo l'ordine del punteggio conseguito e riguardante un numero di avviati pari a quello dei posti da ricoprire, per rapporti a tempo determinato e nella misura del triplo dei posti da ricoprire per quelli a tempo indeterminato, viene trasmessa direttamente alla P.A. richiedente nei 15 giorni successivi alla sua pubblicazione.

k) Nel caso in cui la richiesta riguardi più bacini territoriali di una stessa Provincia la graduatoria di ciascun Centro viene trasmessa alla struttura organizzativa competente della Provincia. Nel caso in cui riguardi più bacini territoriali ricompresi nelle due Province, la graduatoria di ciascun Centro interessato viene trasmessa alla struttura organizzativa competente della Regione Basilicata. Tanto nella prima quanto nella seconda ipotesi le strutture organizzative competenti formulano, sulla base delle graduatorie approvate e trasmesse da ciascun Centro per l'impiego interessato e secondo l'ordine delle stesse, apposita graduatoria unica integrata dei candidati. La graduatoria unica è resa pubblica mediante l'affissione all'albo degli Uffici e dei Centri interessati.

l) La graduatoria unica secondo l'ordine del punteggio conseguito e riguardante un numero di avviati a selezione pari a quello dei posti da ricoprire, viene trasmessa, a cura della struttura organizzativa competente direttamente alla P.A. richiedente nei 15 giorni successivi alla pubblicazione.

m) Le PP.AA. sono tenute a convocare le persone individuate nonché ad effettuare la prima prova di idoneità, nei 15 giorni successivi alla ricezione della graduatoria.

n) La selezione effettuata dalle PP.AA. deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa.

o) Le operazioni di selezione sono, a pena di nullità, pubbliche e sono precedute dall'affissione di apposito avviso all'albo dell'Amministrazione circa la data ed il luogo di svolgimento.

p) Le PP.AA. sono tenute a comunicare al Centro per l'impiego o, a seconda dei casi, alla competente struttura organizzativa della Provincia o della Regione, nei 10 giorni successivi, l'esito della selezione e l'eventuale rinuncia della persona interessata. Per la comunicazione di assunzione e di risoluzione del rapporto di lavoro da parte delle PP.AA. valgono disposizioni di cui al D.Lgs. n. 297/2002.

q) La graduatoria ha validità fino alla comunicazione da parte delle PP.AA., dell'avvenuta assunzione dei lavoratori avviati. La stessa può essere riattivata con il meccanismo dello scorrimento, oltre la prima comunicazione degli aventi diritto, per sostituire persone che non si siano presentate alle prove di idoneità o che risultino non idonee alle prove o che rinuncino all'assunzione o per le quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto nei **tre** mesi dalla pubblicazione della graduatoria stessa.

r) Ove le persone avviate a selezione non si presentino alle prove di idoneità, ovvero, successivamente alla dichiarazione di idoneità da parte delle PP.AA., rinuncino alla opportunità di lavoro, in entrambi i casi senza giustificato motivo, non possono più partecipare per 6 mesi alle chiamate a selezione, ex art. 16, legge n. 56/1987, nell'intera Regione, anche dietro trasferimento del domicilio. Costituisce giustificato motivo, ai fini ed effetti ora rilevanti, il mancato rispetto, da parte delle PP.AA., dei termini di comunicazione ed effettuazione delle prove di idoneità; inoltre la tardiva effettuazione delle prove medesime. Le persone avviate che non si presentino alle prove di idoneità, ovvero, successivamente alla dichiarazione di idoneità da parte delle PP.AA., rinuncino alla opportunità di lavoro, in entrambi i casi senza giustificato motivo, perdono inoltre, se ne sono in possesso, lo stato di disoccupazione. In tal caso non possono rendere nuova dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nei Centri per l'impiego della Regione, dietro trasferimento di domicilio per un periodo di 6 mesi.

Se l'assunzione da parte delle PP.AA. è a tempo indeterminato è obbligatoria la comunicazione preventiva prevista dall'art. 34-bis e quindi non soltanto nel caso in cui le P.A. di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs n. 165/01, intendano bandire un pubblico concorso, ma anche nel caso in cui le stesse attivino la procedura di assunzione di nuovo personale, mediante avviamento al lavoro degli iscritti nell'elenco anagrafico. Pertanto le Amministrazioni locali debbono inviare la comunicazione alle strutture regionali o provinciali competenti, le quali accertano la presenza nei propri elenchi di personale da ricollocare.

Lo stesso dicasi ugualmente per i soggetti disabili, infatti la comunicazione in questione è funzionale alla ricollocazione del personale in disponibilità cosicché la mancanza di assolvimento all'obbligo prescritto determinerebbe una minor tutela di tali categorie, nel caso di collocamento in disponibilità, rispetto agli altri pubblici dipendenti.

TITOLO QUINTO

FATTISPECIE SPECIALI

L'art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 297/2002, fa salvo, quanto alle modalità di assunzione, le disposizioni speciali relative ai "lavoratori non comunitari", ai "lavoratori italiani da impiegare o trasferire" in Paesi esterni alla Unione Europea, nonché quelle previste dalla legge n. 68/1999.

Lo stesso D.Lgs. n. 297/2002, d'altra parte, all'art. 2, comma 3, sopprime "le liste di collocamento ordinario e speciali", ad eccezione di quelle "relative ai lavoratori dello spettacolo, ai lavoratori collocati in mobilità e delle persone disabili".

Rilevano, quindi, alcune precisazioni per quanto riguarda i lavoratori in mobilità, le persone disabili e i lavoratori provenienti dai Paesi esterni all'U.E.

5.1. Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità

I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, non debbono rendere la dichiarazione di disponibilità: sono infatti le specifiche regole nella fattispecie operanti ad accertare la condizione di disoccupazione dei lavoratori nonché a farsi carico della verifica di reale disponibilità.

Altrettanto si afferma per gli iscritti nelle liste, non percettori di indennità di mobilità, anche ai sensi dell'art. 4, della legge 19 luglio 1993, n. 236: in tal caso la richiesta di iscrizione nelle liste di mobilità del lavoratore equivale ad una dichiarazione di disponibilità.

5.2 Persone diversamente abili - legge n. 68/1999 - raccordo con le nuove disposizioni del D.Lgs. n. 297/2002 (5).

Le condizioni di immediata disponibilità al lavoro e ricerca attiva dello stesso connessi alla definizione dello stato di disoccupazione, e degli obblighi del servizio pubblico in tema di orientamento ed offerta di lavoro o attività di riqualificazione, introdotti dal D.Lgs. n. 297/2002, determinano problemi di concreta attuazione nei confronti dei disabili per i quali la legislazione vigente prevede la corresponsione di benefici previdenziali ed assistenziali (ad es. assegni di invalidità, esenzione da ticket), subordinatamente all'accertamento dello stato di soggetto non impegnato in attività lavorativa e come tale non percettore di reddito.

Questa condizione prima soddisfatta dall'iscrizione alla prima classe del collocamento, ora soppressa, deve intendersi, per effetto della nuova disciplina, soddisfatta dall'iscrizione del disabile nell'elenco speciale di cui all'art. 8 della legge n. 68/1999 espressamente sottratto alla soppressione del decreto legislativo n. 297/2002.

Nelle more di un intervento legislativo organico su tutte le disposizioni che collegano i benefici allo stato di disoccupazione (il più urgente l'art. 1003 della L. 30 marzo 1971, n. 118) si stabilisce che in via provvisoria per i disabili le certificazioni comunque connesse ai suddetti benefici siano rilasciate dal Servizio competente subordinatamente al solo accertamento dell'iscrizione all'elenco di cui all'art. 8 della legge n. 68/1999.

Si precisa dunque che l'iscrizione negli elenchi di cui alla legge n. 68/99 art. 8, non è subordinata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro essendo sufficiente l'iscrizione nell'elenco anagrafico del Cpi di competenza.

Qualora la persona iscritta alla lista del collocamento obbligatorio, accanto al diritto del collocamento mirato e all'assistenza ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, intenda fruire di tutti gli altri servizi di politiche attive nell'incontro domanda-offerta, di mediazione e orientamento al lavoro ai sensi del D.L.vo 21 aprile 2000, n. 181, modificato ed integrato dal D.L.vo 297/2002, che il Centro per l'Impiego offre, dovrà rendere dichiarazione di immediata disponibilità, così come previsto dal predetto D.L.vo 181/2000.

Resta fermo l'impegno dei Servizi per l'Impiego di assicurare azioni e strutture adeguate ai fini dell'inserimento lavorativo dei disabili.

Relativamente sia alla specificazione dell'immediata disponibilità al lavoro e alla definizione dello stato di disoccupazione e sia al riconoscimento dei benefici previdenziali ed assistenziali dei soggetti disabili saranno date indicazioni quando sarà ultimato il lavoro avviato dalla conferenza unificata di revisione delle norme che riguardano il collegamento tra la L. n. 68/1999 e il D.Lgs. n. 297/2002.

5.3. Lavoratori provenienti da Paesi esterni alla Unione Europea

Il D.Lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, individua una modalità di instaurazione di rapporti di lavoro subordinato con lavoratore straniero residente all'esterno, incardinato sul cd "contratto di soggiorno". D'altra parte il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi.

L'art. 2, D.Lgs. n. 286/1998, introduce pure generali principi di parità di trattamento tra cittadino o lavoratore italiano e cittadino o lavoratore straniero regolarmente soggiornante, e, in particolare, il comma 3 così

recita: "la Repubblica italiana, in attuazione della Convenzione dell'OIL n. 143 del 14 giugno 1995, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani". Ne consegue che al cittadino straniero proveniente da Paese esterno alla U.E., se regolarmente soggiornante, debbono essere forniti gli stessi servizi garantiti ai cittadini italiani: egli potrà richiedere l'inserimento nell'elenco anagrafico, anche ove già sia occupato potrà altresì rendere la dichiarazione di disponibilità, una volta perduto il lavoro.

Inoltre, al fine di consentire la conservazione dell'inserimento nell'elenco anagrafico nonché lo stato di disoccupazione, i Cpi accettano la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.

TITOLO SESTO

TUTELE E RICORSI

6.1. Diritto di accesso alle informazioni e modalità di comunicazione

Le informazioni rilasciate con dichiarazione di responsabilità per la compilazione della scheda anagrafica e professionale sono messe a disposizione della persona che le ha rilasciate senza alcun onere, a seguito di presentazione della stessa presso il Cpi competente. Ad essa viene rilasciata, di norma contestualmente e comunque entro tre giorni dalla data di presentazione, una documentazione contenente i dati registrati. In alternativa possono essere attivati sistemi informativi automatizzati di consultazione e/o aggiornamento dei dati, tali da consentire il trattamento degli stessi da parte della persona interessata.

Le convocazioni delle persone inserite in anagrafe sono effettuate dal Cpi competente mediante comunicazione postale e con l'indicazione della data e dell'ora dell'appuntamento.

Decorsi 15 giorni dalla data di appuntamento, la persona convocata che non si è presentata al Cpi, qualora sia in stato di disoccupazione, perde tale

stato fatta salva la possibilità di certificare, anche successivamente, un impedimento per motivi oggettivi, comunque entro 15 giorni dalla cessazione dell'impedimento stesso.

I provvedimenti di decadenza dello stato di disoccupazione sono pubblicizzati mediante apposito avviso nell'ambito di locali dei Cpi nei 15 giorni di calendario successivi all'adozione e contestualmente comunicati alla persona interessata a mezzo posta.

I provvedimenti di decadenza dello stato di disoccupazione sono pubblicizzati mediante apposito avviso all'Albo del Cpi di competenza. Dell'avvenuta pubblicazione viene anche data notizia tramite il portale della Provincia di competenza.

6.2. Ricorsi

Relativamente all'impugnativa di atti dei Centri per l'impiego o dei servizi provinciali del lavoro in merito alle funzioni previste dal presente regolamento, si applicano i rimedi approntati dall'ordinamento secondo procedure definite dalle Province, prevedendo il ricorso gerarchico al Dirigente di settore.

TITOLO SETTIMO

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Le Province, sentite le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, individuano le modalità più adeguate tese a garantire la più estesa e diffusa informazione in ordine alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 297/2002 e dai presenti indirizzi di attuazione.

7.1. Stato di disoccupazione

Le persone interessate all'accertamento dello stato di disoccupazione sono tenute a presentarsi presso il Cpi territorialmente competente entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata dei presenti indirizzi operativi, al fine di rendere la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa.

Le persone già iscritte nelle liste di collocamento alla data del 30 luglio 2003 e inserite d'ufficio nell'anagrafe vanno ritenute in possesso dello "stato di disoccupazione", fino all'ultimo giorno utile per rendere la menzionata dichiarazione di disponibilità; solamente ove decorra il termine previsto, senza che questa dichiarazione venga resa, le stesse perdono lo stato di disoccupazione.

Le persone che hanno già reso la dichiarazione di disponibilità allo svolgimento dell'attività lavorativa, secondo quanto stabilito dal precedente D.Lgs. n. 181/2000, non devono rendere nuova dichiarazione al fine della conservazione dello stato di disoccupazione.

Le persone già iscritte nelle liste di collocamento e inserite d'ufficio nell'anagrafe, che acquisiscono lo stato di disoccupazione entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata dei presenti indirizzi operativi, o coloro che avevano già reso la disponibilità ai sensi del D.Lgs. n. 181/2000, hanno diritto al riconoscimento dell'intera anzianità pregressa, come risultava dalle liste presenti nei Cpi alla data del 30 luglio 2003.

7.2. Obblighi di comunicazione dei datori di lavoro

Nelle more dell'approvazione del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'art. 6, comma 7, D.Lgs. n. 297/2002, continua ad applicarsi la previgente disciplina, in materia di obblighi di comunicazione dei datori di lavoro ai Servizi pubblici per l'impiego. **Per le aziende del settore edile vale quanto stabilito dall'art. 36/bis della legge 4 agosto 2006 n. 248.**

Rimane anche l'obbligo di comunicazione del codice fiscale del lavoratore dipendente assunto all'INAIL, nonché l'obbligo di comunicazione all'INAIL da parte dell'Ente promotore del tirocinio.

I datori di lavoro devono pure comunicare al Cpi, entro 5 giorni, il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro; i datori di lavoro dell'agricoltura non sono tenuti ad effettuare questa comunicazione quando si tratta di braccianti giornalieri.

7.3. Disposizioni finali

Le disposizioni contenute nei presenti indirizzi entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Le disposizioni attuative e di dettaglio delle province e delle Commissioni Tripartite Provinciali relative alle materie oggetto dei presenti indirizzi devono essere comunicate alla Regione entro 15 giorni della loro emanazione.

La Regione si riserva di disciplinare il sistema sanzionatorio connesso all'inosservanza delle disposizioni contenute nei presenti indirizzi.

Allegato:

PATTO DI SERVIZIO
ai sensi del D.Lgs 297/02

tra Centro per l'Impiego di.....rappresentato in
atto dal Responsabile.....in nome
e per conto del quale agisce
e la/il Sig..... nata/o a
..... il
residente in Via
..... n.....
domiciliato in Via
..... n.....

Il patto di servizio è un accordo di valore giuridico sottoscritto dal Centro per l'Impiego, di seguito denominato CPI, e dalla persona alla ricerca di lavoro. Il patto definisce le modalità di ingresso e utilizzo dei nuovi servizi del CIF stabilendo i reciproci obblighi.

Il CPI fornisce gratuitamente i servizi e garantisce:

- la tutela delle informazioni raccolte durante i colloqui, le interviste, etc (D. Lgs. n. 196/03)
- servizi congrui alla reale disponibilità al lavoro dichiarata dalla persona
- il supporto alla ricerca attiva del lavoro
- equità di trattamento nei confronti dei richiedenti

La persona che chiede servizi si impegna a:

- fornire informazioni corrette durante i colloqui, le interviste, etc.
- specificare la propria reale ed effettiva disponibilità al lavoro
- partecipare attivamente alle iniziative proposte dal Centro
- fornire informazioni, qualora richieste, sugli esiti dei contatti finalizzati all'inserimento lavorativo (enti di formazione, imprese, aziende, etc...)

In riferimento ai Servizi a supporto del proprio inserimento lavorativo,

PREMESSO

a) Che l'utilizzo del Servizio di incontro domanda/offerta di lavoro comporta:

1. la sottoscrizione della scheda professionale nella quale vengono registrati dati anagrafici, titoli di studio e abilitazioni conseguite, esperienze lavorative e formative, nonché disponibilità e preferenze;
2. l'inserimento nella Banca Dati di Servizio del proprio nominativo e di quanto sottoscritto nella scheda professionale;
3. l'obbligo di sostenere i colloqui di preselezione, in risposta a richieste di personale concrete e congrue in relazione alle conoscenze e disponibilità dichiarate nella scheda professionale;
4. l'obbligo di sostenere interviste periodiche di verifica dello stato di disoccupazione su chiamata del centro per l'impiego.

b) Che l'accesso al percorso Servizi per il Lavoro (orientamento, sostegno all'inserimento lavorativo, mediazione professionale) comporta:

1. l'obbligo di concordare con l'operatore il progetto di inserimento lavorativo e di seguirne le tappe stabilite utilizzando le funzioni dei Servizi per il Lavoro;
2. l'obbligo di definire un obiettivo professionale coerente con le mansioni, qualifiche competenze maturate nel corso delle precedenti esperienze oppure con le aspirazioni lavorative/formative dichiarate;
3. la sottoscrizione della scheda professionale in cui registrare dati anagrafici, titoli di studio e abilitazioni conseguite, esperienze lavorative e formative, nonché disponibilità e preferenze;
4. l'inserimento nella Banca Dati di Servizio del proprio nominativo e di quanto sottoscritto nella scheda professionale;
5. l'obbligo di sostenere interviste periodiche di verifica dell'andamento del progetto di inserimento lavorativo.

la/il sottoscritta/o

CHIEDE

Di accedere ai servizi di cui alla precedente lettera.....(specificare opzione a o b)

consapevole che:

-Il mancato rispetto, senza giustificato motivo, degli impegni previsti dalla scelta di servizio sopra effettuata comporta la perdita dello stato di disoccupazione e l'esclusione dai servizi del CPI.

-la non veridicità delle dichiarazioni rese, appurata a seguito dei controlli effettuati dal CPI, comporta la perdita dei benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, e farà incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/00.

Si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati contenuti nella scheda professionale.

Luogo e data

Nome e Cognome
(Firma utente)

Operatore CPI

Centro per l'Impiego

(Firma
responsabile)

Note:

(1) Quadro normativo di riferimento.

- D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modificazioni, recante il conferimento alle Regioni e agli Enti Locali delle funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- L.R. 8 settembre 1998, n. 29; Norme in materia di politiche regionali per il lavoro e servizi integrati per l'impiego;
- D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442, attuativo della delega contenuta nell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 112-bis e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.M. 30 maggio 2001, ex art. 4, comma 3, D.P.R. n. 442/2000 (contenuto e modalità di trattamento dell'elenco anagrafico, modalità di codifica di base delle professioni, classificazione dei lavoratori);
- D.M. 30 maggio 2001, ex art. 5, comma 1, D.P.R. n. 442/2000 (contenuto e modalità di trattamento della scheda professionale);
- D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, attuativo della delega contenuta nell'art. 45, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
- L. 28 febbraio 1987, n. 56, ed in particolare l'art. 16;
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 35;
- L. 12 marzo 1999, n. 68;
- L. 23 luglio 1991, n. 223;
- D.Lgs. n. 286/1998, come recentemente modificato dalla L. 30 luglio 2002, n. 189;
- D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 (disposizioni modificative e correttive del D.Lgs. n. 181/2000);

- D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30);

- L.R. 11 dicembre 2003, n. 33 Riordino del sistema formativo integrato.

(2) Articolo 1, comma 1, dell'Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, i Comuni e le CC.MM. Su alcuni indirizzi interpretativi relativi di D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 10 dicembre 2003.

(3) Articolo 1, comma 4 Accordo in precedenza citato.

(4) DGR n. 2723 del 22.11.2004

(5) Secondo quanto definito dall'art. 3 dell'Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 10 dicembre 2003.